

Predisposizione per acquisizione dell’F23/F24 relativo alla tassazione della registrazione delle sentenze.

PASSO 1

Il liquidatore che riceve una sentenza da pagare deve innanzitutto accertare **se la sentenza è soggetta a tassazione** verificando le condizioni in questo specchio:

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CREAZIONE DELL’ATTIVITA’ ATTESA F23/F24			
PRIMO GRADO (giudizio passivo)	accolta domanda attore	sorte capitale < euro 1.033,00: nessun F23 non creare attività Attesa F23/F24	sorte capitale >= euro 1.033,00: aspettiamo F23 creare attività Attesa F23/F24
	respinta domanda attore: ragioni di merito	causa vinta (spese non compensate): non creare attività Attesa F23/F24	
		causa vinta (spese compensate): creare attività Attesa F23/F24	
	respinta domanda attore: ragioni di rito	nessun F23 non creare attività Attesa F23/F24	
GRADI SUCCESSIVI (giudizio passivo)	accolto ricorso attore	sorte capitale < euro 1.033,00: nessun F23 non creare attività Attesa F23/F24	sorte capitale >= euro 1.033,00: aspettiamo F23 creare attività Attesa F23/F24
	respinto ricorso attore: ragioni di merito	causa vinta (spese non compensate): non creare attività Attesa F23/F24	
		causa vinta (spese compensate): creare attività Attesa F23/F24	
	respinta domanda attore: ragioni di rito	nessun F23 non creare attività Attesa F23/F24	
GRADI SUCCESSIVI (giudizio attivo)	accolto ricorso compagnia	nessun F23 causa vinta spese non compensate: non creare attività Attesa F23/F24	
		causa vinta spese compensate: creare attività Attesa F23/F24	
	respinto ricorso compagnia: ragioni di merito	causa persa (aspettiamo F23): creare attività Attesa F23/f24	
	respinto ricorso compagnia: ragioni di rito	nessun F23 (causa persa): non creare attività Attesa F23/F24	
CAUSA CHIUSA CON ESITO TRANSAZIONE		nessun F23 non creare attività Attesa F23/F24	

Quindi le cause con sorte capitale per un valore fino a 1.033 € non sono soggette a tassa di registro in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge 374/91, istitutiva del giudice di pace è generalizzata, in deroga al disposto dell’articolo 37 del dpr 131/86: di conseguenza vanno escluse dal pagamento dell’imposta di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.

Per le **cause vinte** (con vittoria di spese) l’onere del pagamento dell’F23/F24 (se dovuto) è sempre in capo al soccombente. In questi casi, in presenza di sentenza passata in giudicato, sarà possibile chiudere il

sinistro salvo la presenza di ulteriori elementi che ne impediscano la chiusura. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate si dovesse rivolgere alla Compagnia per incassare la tassa di registro successivamente alla chiusura del sinistro, il sinistro sarà riaperto e sarà aperta/integrata la rivalsa nei confronti del soccombente.

Per le **cause vinte** (con compensazione delle spese) la ripartizione dell'onere del pagamento dell'F23/F24 è stabilito in sentenza. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate si rivolga alla Compagnia per l'intero ammontare della tassa di registro il liquidatore dovrà, successivamente al pagamento, aprire/integrare la rivalsa nei confronti del soccombente. Dato che in Liquido **non è possibile aprire due rivalse con la stessa motivazione** nei casi di integrazione è indispensabile inviare una mail ai colleghi che si occupano delle rivalse per indicare le ragioni e l'ammontare dell'integrazione da effettuare.

In merito alla registrazione delle **sentenze di rigetto** è stato posto un quesito all'Agenzie delle Entrate nel 2021 al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, chiedendo se:

1. sia dovuta l'imposta di registro per le sentenze e i provvedimenti di rigetto;
2. se sia dovuta l'imposta di registro per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo o se l'imposta non debba essere versata solo nell'ipotesi in cui il rigetto avvenga "per motivi di rito" (ad es. eccezione di incompetenza territoriale, mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ecc.);
3. vi siano particolari ipotesi di rigetto che impongono il pagamento dell'imposta di registro.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le sentenze di rigetto configurano una pronuncia di merito (ad es. eccezione di prescrizione rispetto ad una domanda risarcitoria, ecc.) e quindi **sono da assoggettare a imposta di registro** (punti 1 e 3).

In merito al quesito numero 2, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali: se il provvedimento di rigetto è emesso per ragioni di merito deve essere registrato in temine fisso, diversamente, se il provvedimento di rigetto è emesso per ragioni di rito, **al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza**, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.

Quindi per i casi di cui ai punti 1, 3 e 2 se il rigetto sulla domanda della Compagnia fosse emesso per ragioni di merito, il sinistro dovrebbe restare aperto e l'attività di Attesa F23/F24 dovrà essere creata, specificando nelle note che si tratta di sentenza di rigetto. Anche questi casi possono essere inoltrati alla struttura GAS in via sperimentale fino alla fine del 2022. È essenziale indicare nelle note dell'attività che si tratta di sentenza di rigetto emessa per ragioni di merito.

Nel caso 2 se il rigetto (sia per domanda attorea che della Compagnia) è emesso per ragioni di rito, l'attività di Attesa F23/F24 non dovrà essere creata.

PASSO 2

Nell'ipotesi che la sentenza sia soggetta a tassazione, il liquidatore, **deve creare manualmente la specifica attività "Attesa F23/F24"** e decidere quale processo attivare:

- **nessuno** se i dati a disposizione non sono sufficienti neanche per attivare la ricerca dell'F23 sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in questo caso nella descrizione dell'F23 saranno indicati quali dati mancano;
- **la sola ricerca dell'F23** sul sito dell'Agenzia delle Entrate, unica possibilità quando la sentenza con il frontespizio timbrato riportante il numero di repertorio non è presente nel fascicolo elettronico del sinistro;
- **il processo completo** che include il tentativo di avviare la richiesta di tassazione anticipata nei casi previsti.

In caso di pagamento su PQM (per questo motivo), il liquidatore può avviare unicamente la ricerca dell'F23 sul sito dell'Agenzia delle Entrate e deve attendere la sentenza per poter richiedere la tassazione anticipata.

Esempio di sentenza con frontespizio timbrato riportante il numero di repertorio:

Sentenza n. 2520/2019 pubbl. il 14/03/2019

RG n. 42027/2016

Repert. n. 2041/2019 del 14/03/2019



Nel caso in cui la sentenza non sia chiaramente identificabile nel documentale del sinistro, il liquidatore deve provvedere a rinominare il documento in modo da renderlo univocamente identificabile. Non è necessario allegare la sentenza all'attività "Attesa F23/F24".

Dati da inserire nella descrizione dell'attività "Attesa F23/F24" durante la creazione della stessa:

il motivo per cui si crea l'attività di Attesa F23:

causa persa sorte capitale > minimo

causa vinta (ragioni di merito) e spese compensate

respinto ricorso compagnia (ragioni di merito)

PROVINCIA DI (la provincia del foro di competenza)

ORGANO GIUDICANTE (Tribunale di luogo, Giudice di pace di luogo, ecc.)

PROVVEDIMENTO (numero e anno della sentenza)

in alternativa

o **REPERTORIO STAMPATO (numero di repertorio)** (nel caso in cui il repertorio sia indicato sul frontespizio della sentenza e sarebbe quindi possibile attivare la tassazione anticipata oltre alla ricerca dell'F23 sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

o **REPERTORIO NON STAMPATO (numero di repertorio)** (nel caso in cui il repertorio sia stato ricavato da altre app, dal legale, ecc. ma NON sia stampato sul frontespizio della sentenza e pertanto non sarà possibile attivare la tassazione anticipata, ma unicamente la ricerca dell'F23 sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

o **REPERTORIO ASSENTE** (nel caso in cui il repertorio non sia indicato sul frontespizio della sentenza e non sia stato ricavato da altre fonti: sarà unicamente possibile attivare la ricerca dell'F23 sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

facoltativo: POSIZIONI A CUI COLLEGARE LA TASSA: posizione specifica (non indicare mai intero sinistro perché dalla creazione dell'attività alla sua lavorazione le posizioni aperte in causa possono variare).

La tassa di registro può essere abbinata a un solo attore della controversia e a una sola voce di danno legata all'attore (nel caso in cui la causa sia riferita sia a cose che a lesioni). In caso di cause riunificate l'F23 può essere associato al soggetto che inizialmente ha intentato la causa nella quale sono state riunificate le altre. In caso di cause riunificate che sono collegate a diversi sinistri, l'F23 potrà essere abbinato unicamente al sinistro in cui la causa definita è presente: negli altri sinistri andrà inserita una nota a diario per chiarire che l'F23 è stato pagato su altro danno.

L'unico caso in cui può essere opportuno da parte del liquidatore indicare nella descrizione dell'attività la posizione specifica a cui associare l'F23 è il caso in cui la sentenza sia parziale e quindi debba effettivamente essere ad esempio collegata al solo danno a cose. Si preferisce indicare la posizione nella descrizione piuttosto che collegare l'attività di attesa F23 alla specifica voce di danno per evitare il proliferare di attività di Attesa F23 che dovrebbero essere sempre 1 a 1 con la specifica sentenza. L'attività di Attesa F23 sarà quindi creata in riferimento a un singolo danneggiato.

In assenza di indicazioni puntuali da parte del liquidatore nella descrizione dell'attività, il Supporto Amministrativo procederà quindi all'abbinamento dell'F23 a una delle voci di danno aperte collegate al danneggiato a cui è stata associata l'attività Attesa F23. In caso di dubbi gli Amministrativi scriveranno al liquidatore per chiarimenti.

L'attività di attesa F23 può essere creata con una Data di scadenza impostata a 15 gg successivi la data di scadenza dell'attività "~~Sinistro da variare~~Memo Amministrativo" in modo che il liquidatore abbia la possibilità, se l'F23 non è stato individuato, di visionare l'esito dell'attività svolta dal Supporto Amministrativo ed eventualmente sollecitare il legale in attesa della sentenza con i riferimenti stampati sul frontespizio.

L'attività Attesa F23/F24 non si chiude automaticamente né al pervenimento dell'Avviso di liquidazione, né alla creazione della specifica controversia da parte del Supporto Amministrativo, né all'effettivo pagamento della tassa. Sarà cura del Supporto Amministrativo, durante la creazione della controversia, completare manualmente la relativa attività di Attesa F23/F24 in modo da evitare che rimanga inutilmente aperta e sarà comunque cura del liquidatore verificare sempre, al pagamento della tassa, che non esista un'attività di Attesa F23/F24 rimasta aperta.

Nel caso in cui il liquidatore si accorga di avere aperto un'attività di "Attesa F23" che non avrebbe dovuto essere aperta, deve procedere con la sua chiusura e avvisare via mail il Supporto Amministrativo che deve effettuare la contestuale chiusura dell'attività "~~Sinistro da variare~~Memo Amministrativo" se era già stata inserita.

Nel caso in cui il liquidatore si accorga di avere aperto un'attività con una descrizione incompleta per integrarla è preferibile aggiornare l'attività esistente piuttosto che completarla e crearne una nuova.

PASSO 3

Se il liquidatore dispone almeno degli elementi sufficienti per richiedere al Supporto Amministrativo la ricerca dell'F23 sul sito dell'agenzia delle entrate **deve creare manualmente sul sinistro l'attività ~~Sinistro da Variare~~Memo Amministrativo** (Azioni: Nuova Attività\Gestione atti giudiziari)¹ valorizzando i singoli campi come segue

Attività	Sinistro da variare <u>Memo Amministrativo</u>
Nota	copia note precedentemente inserite nell'attività Attesa F23/F24
Relativo a	Intero sinistro (unica voce selezionabile per questa attività in Liquido)
Data di scadenza	stesso gg almeno 90 gg successivi alla registrazione della sentenza o un numero maggiore sulla base della conoscenza del proprio territorio (tempo medio di acquisizione dell'F23 dall'Agenzia delle Entrate); per sentenze datate (emesse prima di 90 gg dalla data corrente) impostare lo stesso gg a 7 gg dalla data corrente
Data di escalation	stesso gg una settimana successiva alla data di scadenza
Priorità	normale
Obbligatoria	Si
Ricorrente	No
Titolarità esterna	No
Modello di documento	-
Modello email	-
Assegna a	Usa assegnazione automatica
Documenti	-

¹ L'attività Sinistro da variare precedentemente utilizzata viene sostituita dall'attività Memo Amministrativo perché non è possibile aprire contemporaneamente su un sinistro due attività Sinistro da variare, mentre è possibile aprire sullo stesso sinistro più di una attività Memo Amministrativo. Tutte le azioni da effettuare per l'attività Memo Amministrativo devono essere effettuate anche sulle attività Sinistro da variare create precedentemente al 13 febbraio 2023.

Solo in caso di provata urgenza impostare la data di scadenza più ravvicinata, una priorità diversa da normale e inviare una mail al Supporto Amministrativo.

Se in un sinistro sono presenti più sentenze per le quali si sta aspettando la tassazione, il liquidatore dovrà aprire un'attività di Attesa F23, ed eventualmente un'attività di ~~Sinistro da variare~~ Memo Amministrativo, per ognuna delle sentenze ricevute, in modo da consentire un corretto monitoraggio dell'evoluzione della tassazione e una puntuale gestione delle scadenze.

Si precisa che in tutti i casi in cui l'attività di attesa dell'F23 sia stata correttamente creata il sinistro non può essere chiuso fino all'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate della tassa dovuta.

Si ricorda che per valutare l'eventuale chiusura del sinistro dopo le verifiche svolte sulla tassa di registro è sempre necessario che la sentenza sia passata in giudicato e che quindi siano trascorsi:

- **30 gg** dalla notifica della sentenza alla controparte (attività in capo ai nostri legali fiduciari concordata con il liquidatore);
- **6 mesi** nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata alla controparte (azione concordata dai legali fiduciari con i liquidatori).

Attività in capo agli Amministrativi (input da attività ~~Sinistro da variare~~ Memo Amministrativo o da liste):

- verificare se sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente l'F23 atteso:
Se l'atto è presente con stato:
 - **"Emesso articolo di ruolo"** è inutile segnalare la posizione a GAS in quanto arriverà la cartella esattoriale; il sinistro deve restare aperto;
 - **"Stampato avviso di liquidazione"** è inutile segnalare la posizione a GAS in quanto l'F23 è già stato spedito alla Compagnia; il sinistro deve restare aperto;
 - **"Atto registrato a debito"** è inutile segnalare la posizione a GAS in quanto l'F23 sarà emesso al termine del secondo grado di giudizio (vedi anche nota specifica alla fine del documento); il sinistro deve restare aperto;
 - **"Atto registrato"**: la tassa è già stata pagata, il supporto amministrativo inserisce immagine della tassa pagata nel documentale, inserisce una nota a diario e invia mail al liquidatore e completa l'attività "Attesa F23"; il liquidatore può valutare l'eventuale chiusura del sinistro;
 - **"Atto in fase di tassazione"**: è necessario attendere che l'Agenzia delle Entrate inserisca l'importo e solo successivamente se il protocollo d'intesa è attivo per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di riferimento si può procedere con la richiesta di tassazione anticipata; in questi casi gli Amministrativi posticipano la scadenza dell'attività ~~Sinistro da variare~~ Memo Amministrativo a circa due settimane in modo da effettuare una nuova verifica successivamente; il sinistro deve restare aperto.

Se sul sito dell'Agenzia delle Entrate è **presente l'F23/F24 da pagare**, gli Amministrativi lo scaricano e procedono come descritto nel Manuale Gestione Attività Tasse di Registro.pdf richiamato dalla carta degli Amministrativi.

Nel caso in cui l'F23 venga notificato via PEC le spese di notifica non sono dovute: il Supporto Amministrativo carica l'F23 indicando come somma da pagare unicamente il costo della tassa.

- se l'atto non è presente sul sito dall'agenzia delle Entrate, il numero di repertorio è indicato con la dicitura REPERTORIO STAMPATO e la provincia del Tribunale è compresa nell'elenco delle province degli uffici delle Agenzie delle Entrate con cui il protocollo d'intesa è stato attivato (vedi tabella allegata), gli Amministrativi attivano la richiesta di tassazione anticipata.
- creare una nuova attività di Attesa F23/F24 in capo a GAS, selezionandola da Azioni → Cross/altro → Attesa F23/F24 e assegnare a (lente di ingrandimento) → **Caprini** selezionando l'ufficio ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SINISTRI BOLOGNA 1 (vedi immagine sotto)

La data di scadenza non deve essere indicata

Nelle note dell'attività riportare quanto indicato dal liquidatore nella nota dell'attività Attesa F23/F24 esistente (oppure quanto riportato nelle liste ricevute strutturando la nota come al primo paragrafo).

ClaimCenter Guidewire (STL) x

UnipolSai Fatture Desktop Sinistro (1-8001-2020-0135744) Ricerca Rubrica Cruscotto Team

U-UnipolSai 39317/39/153267622 Prod: 9056-KM&SERVIZI/2019-12-01 Contr: MARCO ARCIADACONA DataAcc: 14/05/2020 Evento: 2020/878033 Profilo: RCA Passivo Targher: CC821BR, FP604HM e EH931DP

Gruppo 8892 C.L. AS NORD EST E RUN OFF Supporto IT: (USA08667 - pc1nssprod) - 03/11/2020 14:19:01

Cerca assegnazione [Ritorna a Nuova attività nel sinistro 1-8001-2020-0135744](#)

Cognome: caprini

Nome:

Nome utente:

Nome del gruppo: <nessuna selezione>

Cerca [Resetta]

Assegna	Utente	Gruppo	Gruppo parent
☐	ADRIANA CAPRINI	CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI BOLOGNA-FERRARA-FIRENZE
☒	ADRIANA CAPRINI	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SINISTRI BOLOGNA 1	GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI BOLOGNA-FERRARA-FIRENZE
☐	ADRIANA CAPRINI	SINISTRI INGESTIBILI UNIPOL	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CALL CENTER SINISTRI
☐	ADRIANA CAPRINI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI BOLOGNA-FERRARA-FIRENZE	GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI
☐	ADRIANA CAPRINI	AMMINISTRATIVI SINISTRI IMPRESE ESTERE	SINISTRI IMPRESE ESTERE

In ogni caso gli Amministrativi completano l'attività Sinistro da Variare Memo Amministrativo, aggiornano la descrizione dell'attività Attesa F23/F24 per facilitare i controlli successivi sull'esito delle attività svolte e inseriscono una nota del diario per documentare quanto fatto, scegliendo tra le seguenti casistiche:

- Richiesta tassazione anticipata a GAS;
- Estratto F23/F24 dall'Agenzia delle Entrate (solo nota diario);
- Provvedimento non trovato, impossibile chiedere tassazione anticipata: provincia non gestita/attivazione sospesa/sentenza non timbrata (aggiornare anche la descrizione dell'attività con l'esito della verifica senza completare l'attività)
- Impossibile chiedere tassazione anticipata: stato dell'atto [riportare lo stato dell'atto presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate] (aggiornare anche la descrizione dell'attività con l'esito della verifica senza completare l'attività).

L'F23 deve essere abbinato a una voce di danno aperta del soggetto a cui è collegata la relativa attività di Attesa F23 oppure alla specifica posizione indicata dal liquidatore nella descrizione dell'attività Attesa F23.

Decadenza e prescrizione

L'Agenzia delle Entrate **decade dal diritto di richiedere le somme** relative all'imposta di registro su una sentenza (o altro atto dell'autorità giudiziaria) se non richiede il pagamento nel termine di **5 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione della sentenza**. Nel caso in cui il Fisco **notifica avviso di liquidazione nei suddetti 5 anni** e detto avviso non viene impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme **si prescrive in 10 anni**.

La richiesta di registrazione: soggetti e termini

Obbligati a richiedere la registrazione degli atti giudiziari così individuati sono, a norma dell'art. 10 T.U.R., cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali presso i quali prestano servizio. Previa iscrizione in appositi repertori di cancelleria previsti ex art. 67 T.U.R., le sentenze e gli altri provvedimenti da registrare vengono trasmessi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione opera il pubblico ufficiale che ha richiesto la registrazione (così dispone l'art. 9, co. 1, T.U.R.).

Poiché gli atti giudiziari rientrano nella categoria di atti soggetti a registrazione entro un termine fisso prestabilito dalla legge, **la richiesta di registrazione da parte del cancelliere deve in generale pervenire all'ufficio finanziario decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato**

pubblicato o emanato: tale finestra temporale, costruita dall'art. 13, co. 3, T.U.R. attraverso la combinazione di un termine dilatorio e di un termine acceleratorio, è stata introdotta a partire dal 03.12.2016, in sostituzione del previgente ristrettissimo termine di soli cinque giorni.

Atti registrati a debito

La registrazione a debito fa sì che le spese di registrazione non vengano richieste subito ma solo alla conclusione del secondo grado, direttamente dalla Cancelleria dell'organo giudiziario. La maggior parte di questi ultimi hanno sottoscritto una convenzione con Equitalia Giustizia per la riscossione, ecco perché nella maggior parte dei casi arriva direttamente la cartella esattoriale.

Se qualche Cancelleria ancora gestisce la riscossione in proprio e ci invia (anche tramite il legale) un F23 compilato, si può procedere al pagamento, ma è fondamentale che poi venga effettuato il deposito della quietanza presso l'Ufficio, con una ricevuta.

Il Supporto Amministrativo in questo caso contatta l'Agenzia delle Entrate per concordare il corretto metodo di pagamento.

Assolutamente da evitare invece iniziative di "autoliquidazione" da parte dei legali che compilano in proprio di mod. F23.

Suggerimenti

- 1) Le richieste di censimento delle cartelle esattoriali relative agli F23 (nuove o modifiche) vanno indirizzate direttamente dal liquidatore al **BOX-Cartelle Esattoriali** cartelle.esattoriali@unipolsai.it senza creare l'attività Sinistro da Variare.
- 2) Se nella controversia collegata all'F23 ci sono delle modifiche da effettuare (es. posizione abbinata errata) **la controversia NON DEVE ESSERE ESITATA** prima di richiedere la correzione al Supporto Amministrativo mediante l'attività Sinistro da variare.
- 3) Nel caricare una controversia collegata all'F23 **indicare l'importo da pagare ma evitare di indicare il petitum** che, se indicato non correttamente, non consente la chiusura della controversia
- 4) In presenza dell'attività Genera/completa controversia **non è necessario creare l'attività Sinistro da variare** indicando nelle note «compilare/caricare controversia F23» in quanto risulterebbe un doppione dell'attività esistente, che viene lavorata normalmente dal Supporto Amministrativo.
- 5) I liquidatori che intendono richiedere l'invio dell'F23 a soggetti diversi dall'Agenzie delle Entrate (es. legali) possono utilizzare l'attività «Inviare F23/F24» **specificando chiaramente nelle note il destinatario dell'invio.**

TABELLA PROVINCE / PROTOCOLLO D'INTESA (aggiornato al 15 febbraio 2022)

Attivo: si può chiedere la tassazione anticipata

Attivo-Sospese richieste dal 2022: non si può richiedere la tassazione anticipata su richiesta dell'Agenzia delle Entrate

Vuoto/non attivo: non si può chiedere la tassazione anticipata

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	STATO PROTOCOLLO D'INTESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE
Piemonte	Torino	TO	
Piemonte	Vercelli	VC	
Piemonte	Novara	NO	
Piemonte	Cuneo	CN	
Piemonte	Asti	AT	
Piemonte	Alessandria	AL	
Piemonte	Biella	BI	
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	
Valle d'Aosta	Aosta	AO	
Lombardia	Varese	VA	
Lombardia	Como	CO	
Lombardia	Sondrio	SO	
Lombardia	Milano	MI	Attivo
Lombardia	Bergamo	BG	
Lombardia	Brescia	BS	
Lombardia	Pavia	PV	
Lombardia	Cremona	CR	
Lombardia	Mantova	MN	
Lombardia	Lecco	LC	
Lombardia	Lodi	LO	
Lombardia	Monza e della Brianza	MB	
Trentino-Alto Adige	Bolzano	BZ	
Trentino-Alto Adige	Trento	TN	
Veneto	Verona	VR	
Veneto	Vicenza	VI	
Veneto	Belluno	BL	
Veneto	Treviso	TV	
Veneto	Venezia	VE	
Veneto	Padova	PD	
Veneto	Rovigo	RO	
Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Attivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	GO	Attivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	TS	Attivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Attivo

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	STATO PROTOCOLLO D'INTESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE
Liguria	Imperia	IM	
Liguria	Savona	SV	
Liguria	Genova	GE	
Liguria	La Spezia	SP	
Emilia-Romagna	Piacenza	PC	
Emilia-Romagna	Parma	PR	
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	
Emilia-Romagna	Modena	MO	
Emilia-Romagna	Bologna	BO	
Emilia-Romagna	Ferrara	FE	
Emilia-Romagna	Ravenna	RA	
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	
Emilia-Romagna	Rimini	RN	
Toscana	Massa-Carrara	MS	Attivo
Toscana	Lucca	LU	Non Attivo
Toscana	Pistoia	PT	Attivo
Toscana	Firenze	FI	Attivo
Toscana	Livorno	LI	Attivo
Toscana	Pisa	PI	Attivo
Toscana	Arezzo	AR	Attivo
Toscana	Siena	SI	Attivo
Toscana	Grosseto	GR	Attivo
Toscana	Prato	PO	
Umbria	Perugia	PG	
Umbria	Terni	TR	
Marche	Pesaro e Urbino	PU	Attivo
Marche	Ancona	AN	Attivo
Marche	Macerata	MC	
Marche	Ascoli Piceno	AP	Attivo
Marche	Fermo	FM	
Lazio	Viterbo	VT	Attivo
Lazio	Rieti	RI	Attivo
Lazio	Roma	RM	Attivo
Lazio	Latina	LT	Attivo
Lazio	Frosinone	FR	Attivo
Abruzzo	L'Aquila	AQ	
Abruzzo	Teramo	TE	
Abruzzo	Pescara	PE	
Abruzzo	Chieti	CH	
Molise	Campobasso	CB	
Molise	Isernia	IS	
Campania	Caserta	CE	Attivo-Sospese richieste dal 2022
Campania	Benevento	BN	Attivo
Campania	Napoli	NA	Attivo-Sospese richieste dal 2022
Campania	Avellino	AV	Attivo

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	STATO PROTOCOLLO D'INTESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE
Campania	Salerno	SA	Attivo-Sospese richieste dal 2022
Puglia	Foggia	FG	Attivo
Puglia	Bari	BA	Attivo
Puglia	Taranto	TA	Attivo
Puglia	Brindisi	BR	Attivo
Puglia	Lecce	LE	Attivo
Puglia	Barletta-Andria-Trani	BT	Attivo
Basilicata	Potenza	PZ	Attivo
Basilicata	Matera	MT	Attivo
Calabria	Cosenza	CS	
Calabria	Catanzaro	CZ	
Calabria	Reggio Calabria	RC	Attivo
Calabria	Crotone	KR	
Calabria	Vibo Valentia	VV	
Sicilia	Trapani	TP	Attivo
Sicilia	Palermo	PA	Attivo
Sicilia	Messina	ME	Attivo
Sicilia	Agrigento	AG	Attivo
Sicilia	Caltanissetta	CL	Attivo
Sicilia	Enna	EN	Attivo
Sicilia	Catania	CT	Attivo
Sicilia	Ragusa	RG	Attivo
Sicilia	Siracusa	SR	Attivo
Sardegna	Sassari	SS	
Sardegna	Nuoro	NU	
Sardegna	Cagliari	CA	
Sardegna	Oristano	OR	
Sardegna	Sud Sardegna	SU	

VIDEATE SITO AGENZIA DELLE ENTRATE PER RICERCA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Futura la nostra intranet di Gr... x Agenzia Entrate - Tassazione dei x +

www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=1

Ti trovi in: Home / Servizi / Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Inserisci gli estremi del provvedimento

Ente emittente:

001 - TRIBUNALE NAPOLI

001 - TRIBUNALE NAPOLI

002 - CORTE DI APPELLO

003 - TRIBUNALE ACQUA

004 - TRIBUNALE MINORI

005 - GIUDICE PACE NAPOLI

006 - GIUDICE PACE AFRAGOLA

007 - GIUDICE PACE CAPRI

008 - GIUDICE PACE CASORIA

009 - GIUDICE PACE FRATTAMAGGIORE

010 - GIUDICE PACE PORTICI

011 - GIUDICE PACE POZZUOLI

012 - ENTE SOPPRESSO 1

013 - ENTE SOPPRESSO 2

014 - ENTE SOPPRESSO 3

015 - PRETURA NAPOLI

016 - GIUDICE PACE BARRA

017 - GIUDICE PACE MARANO

018 - TRIBUNALE AFRAGOLA

019 - TRIBUNALE CASORIA

Indietro Avanti

Futura la nostra intranet di Gr... x Agenzia Entrate - Tassazione dei x +

www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prenota un appuntamento Accesso ai servizi Contatti e assistenza Trova l'ufficio

Seguici su f t i n y s

Cerca...

Intermediari Enti e PA L'Agenzia

Area riservata

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRASSO UT DPM1

ACIREALE

ACIREALE UT DPCT

ACQUA TERMINE

ACQUA TERMINE UT DPAL

ADRIA

ADRIA UT DPPO

AGRIGENTO

AGRIGENTO UT DRAG

AGROPOLI

AGROPOLI UT DPDA

ALBA

ALBA UT DPCH

ALBANO LAZIALE

ALBANO LAZIALE UT DPM3

ALBENGA

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA UT DPAL

Avanti

Agenzia Entrate

L'Agenzia Servizi Strumenti

Futura®: la nostra intranet di Gr... x Agenzia Entrate - Tassazione dei... x +

www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziar/registrazione.htm?passo=1

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia Area riservata

Ti trovi in: Home / Servizi / Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Inserisci gli estremi del provvedimento

Ente emittente:
001 - TRIBUNALE NAPOLI

Anno provvedimento:
2019

Natura provvedimento:
SC - SENTENZA CIVILE

Numero:
935

Sottonumero:

Indietro Avanti